

Pratiche sospese per 45 giorni a carico degli inadempienti

L'art. 5, decreto legge 18/10/2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221) nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo Pec anche alle imprese individuali, dispone che: «L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l'indirizzo Pec e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata».

Pertanto: qualsiasi pratica di impresa individuale inviata al registro imprese e al repertorio economico amministrativo viene sospesa per 45 giorni se nella visura camerale non è presente l'indirizzo posta elettronica certificata. Per la regolarizzazione è possibile effettuare alternativamente il rinvio della pratica in oggetto, aggiungendo il quadro della Pec, oppure inviare una nuova pratica, autonoma, per comunicare la sola Pec. In entrambi i casi è necessario chiudere la correzione una volta effettuata la stessa. Decorsi i 45 giorni previsti dalla norma, in mancanza della regolarizzazione di cui sopra, la pratica sospesa, anche se corretta, verrà rifiutata.

